**L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER GLI STUDENTI FUORI SEDE**

La Corte di Cassazione (Sez. VI Civile – ordinanza n. 14241/17 depositata il 7 giugno) ha sancito l’obbligo dell’ex coniuge a corrispondere direttamente alla ex coniuge l’assegno alimentare disposto per il figlio, diventato maggiorenne e studente universitario fuori sede che vive, sia pure saltuariamente, con la madre. Per i giudici la circostanza che il figlio studi in altra città, ma si rechi nella residenza familiare non appena possibile, non porta ad escludere il requisito della convivenza “*permanendo il collegamento stabile con l’abitazione del genitore*”.

**Giugno 2017**

**Fonte D&G**

**Nota a cura Avv. E. Oropallo**